



Provincia di Fermo  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 101 DEL 26/04/2022 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI  
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2026-27-28**

**ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI PER  
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI  
DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI FERMO**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 4.348.698,80**

VISTO:  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  
**Arch. Gian Luca Rongoni**

**ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

ELABORATO:  
**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**A - 02**

NOME FILE:  
AQ\_ A02

DATA:  
Marzo 2026

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|-------------|------|---------|------------|-----------|
|------|-------------|------|---------|------------|-----------|



**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**OGGETTO:**

**DECRETO-LEGGE 30 Giugno 2025, n. 95 - DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 14 agosto 2025. Modifiche al decreto 26 aprile 2022 concernente la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. ANNUALITA' 2026 – 2027 - 2028 - **ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI FERMO****

**CIG**

**Lotto 1 \_\_\_\_\_**

**Lotto 2 \_\_\_\_\_**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_), in \_\_\_\_\_ e nella residenza provinciale, avanti a me, Dott.  
\_\_\_\_\_, Segretario Generale della Provincia di Fermo, autorizzato per  
legge a rogare gli atti dell'Ente in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza dei  
testimoni per avervi le parti rinunciato di accordo e con il mio consenso, sono comparsi i  
Signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della  
Provincia/ di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA  
\_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente/Responsabile *pro*  
*tempore* del Settore/Area/Servizio \_\_\_\_\_, come risulta, da ultimo,  
dal decreto sindacale/presidenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ domiciliato  
per la carica presso la sede provinciale sita in Fermo, Largo Don Gaspare Morello n. 2/4  
di seguito nominata anche Provincia; "Ente"; "Stazione Appaltante" o  
"Amministrazione";

dall'altra parte:

(se diviso in lotti)

- (*relativamente al lotto 1*) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ che interviene e stipula il presente atto in qualità  
di Legale Rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso  
la sede legale sita a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), alla via \_\_\_\_\_, iscritta  
nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. REA  
\_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_ di seguito nominata anche "Appaltatore"  
o "\_\_\_\_\_";
- (*relativamente al lotto 2*) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ che interviene e stipula il presente atto in qualità  
di Legale Rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso  
la sede legale sita a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), alla via \_\_\_\_\_, iscritta  
nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. REA  
\_\_\_\_\_, C.F. e P.I. \_\_\_\_\_ di seguito nominata anche "Appaltatore"  
o "\_\_\_\_\_";

comparenti in possesso dei requisiti di legge, della cui identità personale, qualifiche e poteri  
io Segretario Generale sono certo.

Di accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano  
all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso:

- che con Determinazione del Dirigente del Settore II della Provincia di Fermo n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati gli elaborati relativi dell'Accordo  
Quadro per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di  
tratti delle strade della Provincia di Fermo della durata complessiva massima di n. 4 anni  
(in conformità a quanto disposto dall'art. 59, co. 1 del d.lgs. 36/2023) suddiviso in n. 2  
lotti funzionali come di seguito identificati:

- **LOTTO 1 - ZONA COSTIERA "A"** - Valore: \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri per la sicurezza per €. \_\_\_\_\_ - CIG: \_\_\_\_\_;
- **LOTTO 2 - ZONA MONTANA "B"** - Valore: \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri per la sicurezza per €. \_\_\_\_\_ - CIG: \_\_\_\_\_;
- che con medesima Determinazione è stata indetta una procedura per l'affidamento dell'Accordo medesimo, con unico Operatore Economico per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo,
- che con determinazione del Dirigente del Settore I della Provincia di Fermo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione dell'Accordo quadro in oggetto, in favore dell'operatore risultato migliore offerente per ciascun lotto e precisamente:
  - Lotto 1- \_\_\_\_\_ CIG: \_\_\_\_\_ - ditta: \_\_\_\_\_ - ribasso \_\_\_\_\_ % (diconsi \_\_\_\_\_ per cento) da applicarsi sull'importo del servizio e sui prezziari indicati nel Progetto;
  - Lotto 2- \_\_\_\_\_ CIG: \_\_\_\_\_ - ditta: \_\_\_\_\_ - ribasso \_\_\_\_\_ % (diconsi \_\_\_\_\_ per cento) da applicarsi sull'importo del servizio e sui prezziari indicati nel Progetto;
- che la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Ente relativamente all'affidamento degli interventi previsti e dà origine unicamente ad un obbligo di ciascun Appaltatore di accettare le condizioni fissate per il rispettivo lotto;
- che ciascun Appaltatore non avrà pertanto nulla a pretendere dal presente Accordo quadro fintanto che la Provincia non dia luogo ai relativi Contratti applicativi;
- che sono state effettuate nei confronti dei predetti Appaltatori tutte le verifiche preordinate all'aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla vigente normativa che si sono concluse con esito positivo;

Tutto ciò premesso, che i componenti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, di accordo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **ARTICOLO 1) OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

La Provincia di Fermo, come sopra rappresentata conclude con:

- relativamente al LOTTO 1 - ZONA COSTIERA "A", ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, senza riserva alcuna;
- relativamente al LOTTO 2 - ZONA MONTANA "B", ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ che a mezzo del suo legale

rappresentante accetta, senza riserva alcuna;

l'Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto di cui all'articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") da eseguire in conformità al presente atto, nonché a tutti i patti, condizioni e oneri, riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali costituenti il progetto di AQ.

Il presente Accordo Quadro (di seguito anche AQ) detta le condizioni generali di contratto tra la Provincia e gli Appaltatori nel rispetto delle quali saranno realizzati gli interventi che la Provincia medesima commissionerà a ciascun appaltatore, tramite Contratti applicativi, a seguito della sottoscrizione del presente AQ.

Le attività incluse nell'appalto sono, sinteticamente, le seguenti:

- Intervento esteso
- Demolizione
- Rifacimento dello strato
- Ricostruzione del pacchetto bitumato
- Irruvidimento
- Aggiunta di uno strato
- Risanamento profondo
- Sigillatura
- Ricostruzione area del giunto
- Tecniche di rafforzamento
- Tecniche di stabilizzazione, interventi sui sottofondi
- Tecniche di riciclaggio;
- Opere di contenimento;
- Realizzazione rotatoria;

come dettagliatamente riportato nella Relazione Generale e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento dei lavori *quivi* contemplati sarà dettagliato in ciascun contratto applicativo in base alle necessità proprie dell'Ente. In ciascun contratto applicativo verranno precisati, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di consegna dei lavori, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico, oltre al regime IVA applicabile. Ulteriori dettagli, quali le priorità degli interventi, potranno essere definiti all'atto della consegna di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento (RUP), dal Direttore dei Lavori o suo

delegato.

Ogni singolo intervento comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli elaborati di progetto e dal presente Accordo quadro.

Ciascun Appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro, entro il periodo di validità ed in base allo stanziamento a disposizione.

La sottoscrizione del presente Accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l'Accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei Contratti applicativi futuri.

## **ARTICOLO 2) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha una durata complessiva di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo Contratto applicativo, se precedente, fatto salvo, ai fini di una scadenza precedente, l'intervenuto raggiungimento dell'importo massimo di cui al medesimo articolo in un tempo inferiore.

L'Ente si riserva la possibilità di proroga - comunque non oltre i termini dettati dal programma di finanziamento ministeriale - la validità dell'AQ nel caso in cui la capienza economica di cui al successivo art. 3 non sia stata raggiunta entro il termine di durata originale. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto massimo di spesa di cui al successivo art. 3.

Dopo la scadenza del suddetto termine, anche come prorogato, non potranno più essere stipulati contratti applicativi.

Ove alla scadenza di detto termine, le prestazioni richieste con i contratti applicativi fossero in corso di esecuzione o in fase di completamento, lo stesso si intenderà prorogato del tempo previsto per l'ultimazione. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi natura, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa.

Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di tempo utile specificamente previsto dal Contratto applicativo.

E' facoltà dell'Ente estendere il periodo di validità dell'Accordo Quadro per esigenze di pubblico servizio e in corso di gara di aggiudicazione a nuovo appaltatore alle medesime condizioni ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.

### ARTICOLO 3) CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 14, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte da ciascun Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo di seguito riprodotto:

- • LOTTO 1 - ZONA COSTIERA "A": importo massimo \_\_\_\_\_  
(comprensivo di eventuali opzioni es. 1/5 d'obbligo) ditta: \_\_\_\_\_ - ribasso offerto \_\_\_\_\_% (diconsi \_\_\_\_\_ per cento) da applicarsi sull'importo dei prezzi indicati nel Progetto, valore complessivo: \_\_\_\_\_;
- • LOTTO 2 - ZONA MONTANA "B": importo massimo \_\_\_\_\_  
(comprensivo di eventuali opzioni es. 1/5 d'obbligo) ditta: \_\_\_\_\_ - ribasso offerto \_\_\_\_\_% (diconsi \_\_\_\_\_ per cento) da applicarsi sull'importo da applicarsi sull'importo dei prezzi indicati nel Progetto, valore complessivo: \_\_\_\_\_;

Con la stipula del presente Accordo Quadro non è dovuto da parte dell'Ente all'Appaltatore alcun corrispettivo. Il valore stimato nel presente Accordo Quadro indica l'importo complessivo massimo presunto dei lavori che si intende affidare e che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di AQ, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto o prezzi diversi dagli elenchi prezzi posti a base del presente Accordo Quadro medesimo. La Provincia non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo preventivato per gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, da intendersi meramente presuntivo e, rispetto al quale, non sussiste in capo all'Appaltatore alcuna garanzia di completa fruizione.

Per contro l'Appaltatore è vincolato all'esecuzione degli interventi che, in base al presente Accordo Quadro, saranno richiesti dalla Provincia, nei limiti dell'importo massimo spendibile fissato.

Le prestazioni dell'Accordo saranno compensate "a misura", applicando il ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore in sede di gara del \_\_\_\_\_%, sui prezzi delle lavorazioni riportati negli elaborati di progetto/sull'importo previsto per il servizio, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La Provincia durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare, qualora necessario, un aumento o una diminuzione dell'importo previsto dal contratto di Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell'importo (art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023). L'Appaltatore è tenuto a eseguire i contratti attuativi che ne conseguono alle condizioni originariamente previste senza poter far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo è formato dalla somma risultante dal contratto Accordo Quadro originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore



#### **ARTICOLO 4) MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono quelle stabilite nel presente contratto, nei singoli Contratti applicativi e nelle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il Progetto di AQ con i relativi allegati;
- lo schema di Contratto attuativo;
- tutti gli elaborati di cui si compone la documentazione posta a base di gara;
- Il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario di ciascun lotto;
- la garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 9;
- Codice di Comportamento;
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024" e Decreto correttivo 11 settembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi (DM 23 giugno 2022)

sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione

L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, e di esigibilità finanziaria dettata dal programma di finanziamento ministeriale così come riportato nell'elaborato *R - 01 RELAZIONE GENERALE - QUADRO ECONOMICO - STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA – CRONOPROGRAMMA*, facente parte del Progetto di AQ senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

I Contratti applicativi saranno stipulati a cura del Dirigente competente per la Stazione Appaltante, con scrittura privata non autenticata, in base allo stanziamento disponibile, senza un nuovo confronto competitivo.

Ciascun contratto applicativo conterrà, di regola, le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;

- b) la descrizione e consistenza delle prestazioni; l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo;
- c) in conformità con quanto stabilito dall'art. 57 D.lgs. 36/2023 l'obbligo di adeguarsi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), di volta in volta individuati in relazione alla tipologia delle lavorazioni da eseguire;
- d) termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;
- e) i luoghi interessati dagli interventi;
- f) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo;
- g) importo della garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1, del Codice, prestata per la sottoscrizione di ciascun contratto applicativo;
- h) i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo.
- i) le modalità di fatturazione;
- j) le condizioni per il subappalto;
- k) la clausola di revisioni prezzi

Nell'ambito dell'AQ, relativamente a ciascun lotto, verrà stipulato un contratto applicativo per ogni intervento in essi ricompreso, nel quale saranno individuati i lavori da eseguire, l'importo e la durata degli stessi.

Le parti concordano che la priorità degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile di Progetto o del DL.

I Codici Identificativo Gara (CIG) relativo a ciascun lotto del presente Accordo Quadro sono i seguenti (c.d. CIG madre):

lotto 1 –CIG: \_\_\_\_\_

lotto 2 - CIG: \_\_\_\_\_

Prima della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, l'Ente procederà a richiedere l'emissione di un nuovo codice CIG (c.d. CIG derivato dai precedenti CIG madre). Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.

## **ARTICOLO 5) PAGAMENTI E FATTURAZIONI ELETTRONICHE**

Le prestazioni oggetto di ciascun Contratto applicativo sono finanziate con fondi di cui al DECRETO-LEGGE 30 Giugno 2025, n. 95 - DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 14 agosto 2025. *Modifiche al decreto 26 aprile 2022 (DM 101) concernente la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. ANNUALITA'*

2026 – 2027 - 2028.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto applicativo a seguito di specifiche fatture emesse secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dello stesso singolo Contratto applicativo. Ai sensi del D.M. n. 55 del 3.04.2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 224/2007 - "*Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni*", l'Affidatario ha l'obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Il codice univoco dell'ufficio è UFO76E. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale sul sistema di interscambio, previa verifica finale del servizio e della regolarità contributiva. I pagamenti, se d'importo superiore ad € 5.000,00 al netto dell'I.V.A., sono subordinati, inoltre, alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione), come modificato dalla L. n. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018).

In caso di certificazione negativa di regolarità contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto applicativo, l'Ente tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendone il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Sull'importo del corrispettivo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Committente a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto

In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori come previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i.

L'importo delle fatture verrà bonificato sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell'Accordo Quadro.

L'esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l'accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3

della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga per ciascun contratto applicativo, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo e alla Provincia.

La Provincia, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica, per ciascun contratto applicativo, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una 21 apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

## **ARTICOLO 6) REVISIONE PREZZI**

Ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, la revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come esplicitata in ciascun contratto applicativo. Inoltre, ciascun contraente si impegna a rispettare la previsione dell'art. 119, comma 2-bis, del D.Lgs 36/2023 e pertanto ad inserire nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante, le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis dello stesso D.Lgs 36/2023 e che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

## **ARTICOLO 7) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ed obbliga:

- ad eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui agli atti sopra richiamati;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP e/o dalla DL;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione ed anche nei rapporti con isoci;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ARTICOLO 8). ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.**

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 83 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, si dà atto che il presente contratto supera il valore di cui all'art 14 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e pertanto è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 2.

L'appaltatore ha dichiarato di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231.

## **ARTICOLO 9) SUBAPPALTO**

La richiesta di subappalto delle prestazioni indicate nei singoli contratti attuativi è regolata dalle vigenti norme legislative in materia di contratti pubblici e gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati. Si applica l'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e l'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto.

## **ARTICOLO 10) GARANZIA DEFINITIVA DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro è assistito da propria garanzia definitiva, distinta ed ulteriore rispetto alla garanzia definitiva che assiste i singoli contratti attuativi. L'importo della garanzia definitiva dell'AQ, a norma dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, corrisponde al 2% dell'importo massimo posto a base di gara, non ribassato, ed è richiesta a tutti gli operatori aggiudicatari per la durata massima dello stesso AQ come indicata al precedente art. 2.

Ciascun Appaltatore ha pertanto costituito, a garanzia degli obblighi assunti col presente atto, la prescritta garanzia definitiva come appresso:

- Polizza Fidejussoria numero \_\_\_\_\_ stipulata dall'appaltatore in data \_\_\_\_\_ con la Compagnia \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_ per l'importo di €. \_\_\_\_\_ (pari al 2% dell'importo dell'AQ e della riduzione prevista dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023);
- Polizza Fidejussoria numero \_\_\_\_\_ stipulata dall'appaltatore in data \_\_\_\_\_ con la Compagnia \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_ per l'importo di €. \_\_\_\_\_ (pari al 2% dell'importo dell'AQ e della riduzione prevista dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Accordo Quadro, compreso l'obbligo di sottoscrivere i successivi

eventuali contratti applicativi che l'Ente si determinerà eventualmente a contrarre e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore in funzione degli eventuali contratti applicativi rispetto alle risultanze della liquidazione finale fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dalla Provincia e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La mancata costituzione della garanzia definitiva dell'Accordo Quadro determina la decadenza dell'affidamento dello stesso e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Provincia che aggiudica l'Accordo Quadro al concorrente che eventualmente segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 116, comma 2 del Codice.

#### **ARTICOLO 11) GARANZIA DEFINITIVA DI CIASCUN CONTRATTO APPLICATIVO**

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, è obbligato a costituire la garanzia definitiva. L'importo della garanzia per ciascun contratto applicativo ai sensi dell'art. 117 del Codice, è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva di ciascun contratto applicativo è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto applicativo medesimo e dal risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

#### **ARTICOLO 12) POLIZZA ASSICURATIVA DI CIASCUN CONTRATTO APPLICATIVO**

L'esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Ente che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'esecutore di ciascun contratto applicativo l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente AQ, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone la Provincia del tutto esonerata.

L'esecutore di ciascun contratto applicativo è obbligato a presentare polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, nella forma "Contractor's All Risks" (C.A.R.). La suddetta polizza, per le prestazioni di lavori oggetto dell'appalto, copre i danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed assicura la Provincia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, prevedendo:

-partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale;

-partita 2) per le opere e impianti preesistenti: 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale;

-partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;

-responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni causati durante l'esecuzione dei lavori: massimale € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna di ciascun contratto applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette alla Provincia copia della polizza di cui al presente articolo alla data di stipula del contratto applicativo.

La mancata consegna della polizza di cui sopra impedisce l'affidamento di ciascun contratto applicativo, ferma restando la possibilità, per l'Ente, di valutare l'eventuale risoluzione dell'intero Accordo Quadro.

### **ARTICOLO 13) DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO APPLICATIVO**

Il presente Accordo ed i contratti applicativi non possono essere ceduti a pena di nullità.

L'Accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e pertanto è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sull'AQ medesimo.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti applicativi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12 e all'allegato II.14, art. 6 del Codice, purché sia preventivamente notificata alla Provincia committente e dallo stesso accettata. Ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice, ai fini dell'opponibilità alla Provincia, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa amministrazione debitrice. Le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Provincia cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con esso stipulato. Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

## **ARTICOLO 14) ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'Accordo quadro con le modalità e i tempi previsti dai Contratti applicativi, la Provincia potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ei danni eventualmente subiti. Per il risarcimento dei danni la Provincia potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato.

## **ARTICOLO 15) PENALI**

Qualora l'Appaltatore non esegua o non esegua correttamente le obbligazioni contrattuali, si applicheranno le penali previste dall'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **ARTICOLO 16) CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO**

In relazione alla risoluzione del contratto del contratto di Accordo Quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applica l'art. 122 del D.Lgs 36/2026 e, per quanto compatibile, l'art. 10 dell'Allegato II.14 allo stesso Decreto. L'Ente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Aggiudicatario sia inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti casi:

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dai documenti contrattuali o interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- per grave negligenza, manifesta incapacità nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- applicazione delle penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

In tutti i casi previsti resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente di avviare azione di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale. In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi conseguenti allo scioglimento contrattuale. In ogni caso l'Ente si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero Accordo Quadro.

Come previsto all'art.20 del Capitolato Speciale di Appalto, la Provincia si riserva la facoltà,



in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC al domicilio digitale eletto. Si applica l'art. 123 del Codice dei Contratti.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, La Provincia si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro/contratti attuativi qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **ART. 17) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- cessione totale o parziale del contratto;
- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010.
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell'Accordo o del contratto attuativo, informazioni interdittive ex art. 94 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- perdita da parte dei requisiti per l'esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- comprovata frode nell'esecuzione dei lavori e dei servizi;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente Accordo, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, di impegni assunti ai sensi dell'art. 57, comma 1 e 102 del D.Lgs. 23/2023, di igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme sul subappalto (es. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto);
- mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'Appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (c.d. divieto di *pantouflage o revolving doors*);
- violazione degli obblighi assunti con l'offerta presentata in gara dall'Affidatario;
- violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Fermo.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito del relativo provvedimento del Dirigente competente con il quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicato via PEC al domicilio digitale di cui al successivo art. 17. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale clausola, l'Appaltatore incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata da parte della Committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. In ogni caso l'Ente si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

## **ARTICOLO 18) DOMICILIO DIGITALE, CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA**

L'Appaltatore, a tutti gli effetti del presente contratto e dei contratti attuativi da questo derivati, dichiara di eleggere domicilio digitale come segue:

- relativamente al lotto 1 - \_\_\_\_\_, ditta \_\_\_\_\_  
C.F. e P.I. \_\_\_\_\_ Posta Elettronica Certificata (PEC)  
\_\_\_\_\_;
- relativamente al lotto 2 - \_\_\_\_\_, ditta \_\_\_\_\_ con  
sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ C.F. e P.I.  
\_\_\_\_\_ Posta Elettronica Certificata (PEC)  
\_\_\_\_\_;

Al domicilio digitale di posta elettronica certificata suindicata saranno inviati tutti i provvedimenti, gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi derivati e degli interventi che ne costituiscono oggetto. Qualunque comunicazione effettuata dall'Ente al domicilio digitale di PEC sopra indicato si intende efficacemente ricevuta dall'Aggiudicatario del relativo lotto.

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, o comunque dall'applicazione del presente Accordo quadro, non definita in via amministrativa sarà deferita e risolta dal Giudice competente, che giudicherà secondo le regole del diritto.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Fermo. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 19) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a completo ed esclusivo carico di ciascun appaltatore, *pro quota*, tutte le spese relative e conseguenti il presente Accordo Quadro, quali spese di copia, di registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria, IVA esclusa, nonché l'imposta di bollo (*calcolata ai sensi dell'All. I al D.Lgs.36/2023*).

Ai fini fiscali le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **ARTICOLO 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente affidamento, trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Affidatario autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all'espletamento dell'incarico in argomento.

\*\*\* \*\*

Di questo atto richiesto e da me ricevuto, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvandolo e dispensandomi dalla lettura degli allegati. Così redatto ai sensi di legge su numero di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) facciate intere (*e parte della presente/seguito*), insieme ai suoi allegati, sottoscritto in modalità elettronica dai comparenti medesimi e da me Segretario Generale. Formato in un unico originale su supporto digitale, letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. L.vo 07.03.2005, n.82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale). Le firme digitali apposte sul documento sono state verificate ai sensi dell'art. 10 del DPCM 30/03/2009 in data 29/03/2024.